

La volontà dell'ISU di limitare la concorrenza: il fatto che la volontà non sia un fattore necessario in un'analisi per oggetto non consente al Tribunale di respingere come inefficaci gli argomenti della ricorrente che contestano la valutazione della Commissione dei fatti di cui ai punti 175-178 della decisione impugnata, su cui la Commissione si è basata per constatare che l'ISU ha violato l'articolo 101 TFUE mediante l'adozione e l'applicazione delle norme sull'ammissibilità.

Secondo motivo: Il Tribunale è incorso in un errore di diritto omettendo di esaminare il quarto motivo di ricorso della ricorrente, secondo cui la decisione dell'ISU di non approvare l'evento Icederby di Dubai del 2014 non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 101 TFUE, in quanto tale decisione perseguiva un obiettivo legittimo in linea con il codice etico dell'ISU, che vieta qualsiasi forma di sostegno alle scommesse.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto qualificando erroneamente il motivo della ricorrente come una discussione astratta sulla legittimità dell'obiettivo di tutelare l'integrità del pattinaggio di velocità. Questo motivo contestava il rifiuto della Commissione di riconoscere la validità delle preoccupazioni etiche dell'ISU circa il concetto di gare di pattinaggio di velocità combinate con scommesse in loco che sarebbero state presenti all'evento di Dubai. Il Tribunale ha ignorato le prove fornite dalla ricorrente, in particolare il rapporto sul dibattito nell'Assemblea Nazionale Coreana che respingeva tale concetto in considerazione dell'alto rischio di manipolazioni, confermando così la validità delle preoccupazioni etiche dell'ISU. L'Icederby di Dubai è l'unico evento di pattinaggio di terza categoria che non è stato approvato in base al sistema di previa autorizzazione dell'ISU.

Impugnazione proposta il 26 febbraio 2021 dall'American Airlines, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 16 dicembre 2020, causa T-430/18, American Airlines / Commissione

(Causa C-127/21 P)

(2021/C 163/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: American Airlines, Inc. (rappresentanti: J.-P. Poitras, avocat, J. Ruiz Calzado, abogado, J. Wileur, avocat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Delta Air Lines, Inc.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- disapplicare e annullare la sentenza impugnata;
- annullare la decisione della Commissione C(2017) 2788 final del 30 aprile 2018;
- in subordine, ove lo ritenga necessario, rinviare la causa dinanzi al Tribunale per il riesame conformemente alla sentenza della Corte;
- condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente, inerenti sia al presente procedimento sia al procedimento dinanzi al Tribunale;
- adottare ogni altra misura che la Corte ritenga opportuna.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell'accogliere l'interpretazione giuridica errata della Commissione secondo cui il criterio dell'«uso adeguato» di cui alla clausola 1.10 degli impegni di fusione dell'American-US Airways (in prosieguo: gli «impegni») significa unicamente «assenza di uso improprio» e in tal modo la sentenza ha erroneamente confermato la decisione C(2017) 2788 final della Commissione, del 30 aprile 2018, che concede diritti acquisiti alla Delta Airlines (Caso M.6607 — US Airways/American Airlines).

Tale motivo consta di tre parti:

1. Nella prima parte, la ricorrente pone l'accento sul corretto approccio giuridico per interpretare il criterio dell'«uso adeguato» per la concessione di diritti acquisiti ai sensi della clausola 1.10 degli impegni e dimostra che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel suo approccio interpretativo.
2. Nella seconda parte, la ricorrente dimostra che il Tribunale è, inoltre, incorso in un errore di diritto nell'accogliere l'analisi della Commissione secondo cui «uso adeguato» significa unicamente «assenza di uso improprio» accettando in tal modo erroneamente che la Delta non avesse operato 470 bande orarie correttive.
3. Nella terza parte, la ricorrente spiega gli ulteriori errori di diritto della sentenza nell'interpretazione della clausola 1.9 degli impegni, in particolare della formulazione «conforme all'offerta» basata su un'errata analisi giuridica del formulario MC.

Ricorso proposto il 5 marzo 2021 — Parlamento / Commissione

(Causa C-144/21)

(2021/C 163/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio, C. Ionescu Dima, M. Menegatti, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

- annullare l'articolo 1, paragrafi 1 e 5, e gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 9 e 10 della decisione di esecuzione C(2020) 8797 della Commissione, del 18 dicembre 2020, recante parziale autorizzazione per determinati usi del triossido di cromo ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ (Chemservice GmbH e a.), nella parte in cui essi riguardano le autorizzazioni relative agli usi 2, 4 e 5 (nonché all'uso 1 in relazione alla formulazione di miscele per gli usi 2, 4 e 5) numerate da REACH/20/18/0 a REACH/20/18/27;
- in subordine, annullare la decisione di esecuzione C(2020) 8797 della Commissione, del 18 dicembre 2020, nella sua interezza;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione dei requisiti stabiliti dall'articolo 60, paragrafi 4 e 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dovrebbe di conseguenza essere annullata nella parte in cui essa riguarda l'autorizzazione per gli usi 2, 4 e 5 (nonché per l'uso 1 in relazione alla formulazione di miscele per gli usi 2, 4 e 5) numerate da REACH/20/18/0 a REACH/20/18/27. In subordine, ove la Corte dovesse riscontrare che le autorizzazioni di cui alla decisione impugnata in riferimento all'uso 6, numerate da REACH/20/18/28 a REACH/20/18/34, sono a tal punto indissolubilmente connesse alle autorizzazioni per altri usi che le autorizzazioni concesse per gli usi 2, 4 e 5 (nonché per l'uso 1 in relazione alla formulazione di miscele per gli usi 2, 4 e 5) non sono separabili dalla decisione impugnata, il ricorrente ritiene che la decisione debba essere annullata nella sua interezza.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).